

# REACH 2013 – Invito all'azione

dalle rappresentanze dei lavoratori delle  
aziende che producono, importano o  
utilizzano sostanze chimiche

**Il regolamento REACH** richiede la registrazione di tutte le sostanze chimiche prodotte o importate nell'UE, in Islanda, Norvegia o nel Liechtenstein in quantità pari o superiori a una tonnellata all'anno. In mancanza di dati sulle proprietà pericolose delle sostanze, si dovrà provvedere alla creazione dei dati mancanti e all'aggiornamento delle schede di sicurezza.

Le sostanze già presenti sul mercato devono rispettare precise scadenze di registrazione, che dipendono dalle loro quantità e dai rischi sanitari e ambientali. Le nuove sostanze devono sempre essere registrate prima della commercializzazione.

## IL VOSTRO DATORE DI LAVORO È PRONTO?

Le imprese che producono o importano nell'UE sostanze chimiche in quantità **pari o superiori a 100 tonnellate all'anno** devono **registrarle** entro la seconda scadenza REACH del **31 maggio 2013**.



## Promemoria delle scadenze

Prima registrazione  
**30 novembre 2010**  
≥ 1000 t/anno

Seconda registrazione  
**31 maggio 2013**  
≥ 100 t/anno

Terza registrazione  
**31 maggio 2018**  
≥ 1 t/anno

## QUALI SONO I DOVERI DEL VOSTRO DATORE DI LAVORO?

Se la vostra impresa **produce o importa una sostanza chimica** in quantità pari o superiore a 100 tonnellate all'anno, il vostro datore di lavoro deve:

- raccogliere tutte le informazioni disponibili sulle proprietà della sostanza e condividerle con altri produttori e importatori della stessa sostanza, per la preparazione del fascicolo di registrazione;
- utilizzare queste informazioni per valutare i rischi per la salute dei lavoratori e dei cittadini, oltre che per l'ambiente;
- individuare le necessarie misure di gestione del rischio, per garantire un uso sicuro della sostanza da parte della vostra impresa e dei vostri clienti;
- aggiornare come previsto le schede di sicurezza;
- sottoporre un fascicolo di registrazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Una parte del fascicolo può essere presentata insieme ad altre imprese;
- pagare una tassa per completare la registrazione.

Se la vostra impresa **utilizza sostanze chimiche sul posto di lavoro**, verificate con il vostro datore di lavoro se:

- le sostanze chimiche che usate sono state registrate o lo saranno nel 2013. Questa informazione è disponibile sul sito web dell'ECHA;
- gli usi che fate di queste sostanze sono previsti nelle schede di sicurezza aggiornate;
- le misure di gestione del rischio descritte nelle schede di sicurezza e negli scenari di esposizione sono attuate per garantire un uso sicuro della sostanza.

## PERCHÉ DOVRESTE PREOCCUPARVI?

Se la vostra impresa non adempie le disposizioni del regolamento REACH, voi potreste subire conseguenze non trascurabili perché, ad esempio, non state usando la sostanza in modo sicuro. Inoltre, le autorità nazionali competenti potrebbero intervenire con provvedimenti di tipo pecuniario e arrivare persino a chiudere le vostre linee di produzione.

## QUALI SONO I VANTAGGI PER VOI DI QUESTE NORME?

Integrando i regolamenti già esistenti in materia di sanità e sicurezza, le nuove norme tuteleranno meglio i lavoratori rendendo più sicuro l'utilizzo delle sostanze chimiche, riducendo l'esposizione alle sostanze chimiche pericolose e prevenendo le malattie professionali causate da tali sostanze.

## DOVE TROVARE AIUTO E ALTRE INFORMAZIONI?

**ETUC** contiene pagine web dedicate al regolamento REACH:

<http://www.etuc.org/r/830>

**ECHA** fornisce orientamento, assistenza e strumenti informatici alle imprese che hanno il compito e l'obbligo di fungere da dichiaranti e utilizzatori di sostanze chimiche:

<http://echa.europa.eu/2013>

<http://echa.europa.eu/downstream>

Gli **helpdesk nazionali su REACH** offrono consigli pratici nelle lingue locali:

<http://echa.europa.eu/nationalhelp/>

**EU-OSHA** fornisce informazioni su come gestire i rischi connessi all'uso di sostanze pericolose sul posto di lavoro:

<http://osha.europa.eu/topics/ds>

# REACH 2013 – Agite subito

© ECHA ECHA-12-L-05-IT

